



Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Valutazione di Piani e Programmi  
[valutazione.pianiprogrammi@regione.piemonte.it](mailto:valutazione.pianiprogrammi@regione.piemonte.it)

Data **29 OTT. 2012**  
Protocollo n. **35330 /DB 08.05**

COMUNE di STRAMBINO	
VI	1
PROT. N. 10391	DATA 30/10/12
UOR UFF. TEC	CC.

- Al Comune di Strambino (TO)
  - Alla Provincia di Torino  
Servizio Valutazione Impatto  
Ambientale
  - All' Arpa Piemonte  
Dipartimento Provinciale di Torino
  - Alla Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro  
Morenico
  - All' A.S.L. TO4
  - Al Corpo Forestale dello Stato
  - Al Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali  
Soprintendenza per i Beni  
architettonici e paesaggistici per le  
Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella  
e Vercelli  
Soprintendenza per i Beni  
Archeologici del Piemonte e del  
Museo delle Antichità Egizie
  - Alla Direzione Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici del Piemonte
- Loro sedi

**Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica- Fase di specificazione**  
DIR. 2001/42/CE - D.Lgs. 3. 4.2006 n. 152 - D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008

**Comune di Strambino (TO) - Variante Strutturale Generale al PRG**  
L.R. 56/77

C.so Bolzano, 44  
10122 Torino  
Tel. 011.4321448  
Fax 011.4325870



W:\\_PRATICHE VAS\Strambino (TO) - 618\Specific. nota invio parere Comune e SCA.doc



**REGIONE  
PIEMONTE**  
*Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia*

*Settore Valutazione di Piani e Programmi*  
[valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it](mailto:valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it)

### **Trasmissione del parere dell'Organo Tecnico regionale per la VAS (OTR)**

Con riferimento alla Fase di Specificazione, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, a seguito dell'istruttoria condotta concordemente tra la *Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia* e la *Direzione Ambiente*, si trasmette in allegato il contributo relativo alla procedura in oggetto per i successivi adempimenti di competenza.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Organo  
Tecnico regionale per la VAS  
*arch. Margherita Bianco*

Il Direttore  
*ing. Lino Dezzani*

Allegati: 2



**Allegato**

al protocollo n. 35339DB0805 del 29 OTT. 2012

Rif. nota Comune di Strambino prot. n. 6914 del 13.07.12, Prot. Gen. Regione Piemonte n. 25523 del 25.07.12

**OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di specificazione**  
Dir. 2001/42/CE- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008  
**Comune di STRAMBINO (TO) - Variante Strutturale Generale al PRG**  
L.R. 56/77  
**Contributo dell'Organo Tecnico regionale di VAS**

**1. PREMESSA**

La presente relazione rappresenta il contributo della Regione in merito alla fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla formazione della Variante Strutturale Generale al Piano Regolatore Generale in via di predisposizione da parte del Comune di Strambino.

La DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 ha individuato nella Regione, in questo caso, l'autorità preposta al processo valutativo, in quanto soggetto deputato all'approvazione di tale tipo di strumento urbanistico.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità preposta al processo valutativo tramite l'Organo Tecnico regionale istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

Il Comune di Strambino, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008, ha predisposto e adottato con DGC n. 15 del 09.07.2012, il *Documento Tecnico Preliminare* (di seguito anche DTP) per la Valutazione Ambientale Strategica. Tale documento è stato trasmesso con nota prot. n. 6914 del 13.07.2012, pervenuta a questi uffici il 25.07.2012, Prot. Gen. n. 25523/DB08.05.

Al fine di approfondire gli aspetti procedurali e di merito del processo di VAS avviato dal Comune, con nota prot. 28748/DB08.05 del 31.08.2012 è stato convocato un tavolo tecnico, che si è svolto il 14.09.2012 presso gli uffici della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione di Piani e Programmi, Torino.

All'incontro dell'Organo Tecnico regionale per la VAS, finalizzato all'esame congiunto della documentazione ricevuta per l'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale sono stati invitati, oltre al Comune di Strambino, la Direzione

regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia - Settori Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, Copianificazione urbanistica della Provincia di Torino, la Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale, l'ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino, l'A.S.L. TO4, il Corpo Forestale dello Stato, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la Provincia di Torino, la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte.

Ai fini della predisposizione della presente relazione sono stati esaminati i contenuti dei pareri formulati dai soggetti con competenza in materia ambientale di seguito elencati:

- Arpa Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino (nota prot. n. 83620 del 13.08.2012, pervenuta il 29.08.2012);
- Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale (nota prot. n. 764130 del 03.10.2012, pervenuta il 04.10.2012).

La presente relazione è stata redatta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Direzione Ambiente - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate, nota prot. n. 16629/DB10.02 del 02.10.2012, pervenuta il 04.10.2012, predisposta in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati, e con il contributo della Direzione Agricoltura, nota prot. 21498/DB11.21 del 19.09.2012, pervenuta il 19.09.2012.

## **2. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA**

Il Documento Tecnico Preliminare predisposto dall'Amministrazione comunale proponente contiene il quadro illustrativo generale relativo al territorio ed alle principali questioni ambientali che lo interessano e indica gli obiettivi generali e gli indirizzi su cui si intende basare la progettazione urbanistica della Variante Strutturale Generale al PRG. In questa prima fase non quindi state ancora individuate nel dettaglio le azioni di Piano, che poi saranno sviluppate nella proposta di Variante e prese in esame nel Rapporto Ambientale (di seguito anche RA).

Il DTP individua 4 ambiti geografici caratterizzanti il territorio comunale: l'urbanizzato (costituito dal nucleo di Strambino Capoluogo e da quattro frazioni), la pianura agricola, la pianura agricola fluviale, l'area collinare. Nel documento sono individuati i seguenti obiettivi della Variante di Piano:

1. valorizzazione e salvaguardia delle risorse agricole e naturali;
2. recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree di antico impianto;
3. completamento dell'offerta di aree edificabili a destinazione residenziale entro le porosità del tessuto esistente;
4. riordino e completamento delle aree destinate ad attività produttive;
5. messa in sicurezza della viabilità statale di attraversamento dell'abitato di Capoluogo;
6. riadeguamento dello strumento al Piano per l'Assetto Idrogeologico;
7. promozione delle emergenze ambientali;
8. modificazione e integrazione dell'apparato normativo del PRG.

Gli indirizzi progettuali della Variante al PRG relativi agli obiettivi individuati risultano essere:

1. tutelare i suoli ad eccellente e buona produttività, attraverso la costituzione di un territorio agricolo di salvaguardia paesaggistica ed ambientale per due ampie porzioni della pianura agricola e la definizione di norme tipologiche per l'edificabilità agricola;
2. definire un'impostazione del regime normativo che stimoli la riqualificazione del tessuto abitativo attraverso l'utilizzazione del vecchio patrimonio edilizio e facilitare

l'integrazione delle attività terziarie con il tessuto residenziale a favore del recupero di preesistenze;

3. indirizzare al completamento di aree già urbanizzate evitando espansioni insediative che favoriscano il fenomeno della dispersione del costruito (sprawling);
4. proseguire il processo di infrastrutturazione e dotazione di servizi delle aree produttive;
5. individuare, di concerto con la Provincia di Torino, una soluzione che risolva il problema della transitabilità di mezzi pesanti nel centro abitato, dei crescenti volumi di traffico e della ricucitura delle frazioni "isolate" dal tracciato ferroviario e dai numerosi passaggi a livello;
6. ridefinire le previsioni urbanistiche e le regole d'intervento, ove necessario, per adeguare lo strumento al PAI;
7. valorizzare l'ambito collinare e confermare la validità dei laghetti artificiali esistenti quale spazio pubblico/privato da destinare a verde, al gioco ed allo svago attraverso la creazione ed il potenziamento delle infrastrutture in aree non soggette a rischio;
8. riscrivere il testo delle NTA.

Il Documento Tecnico Preliminare descrive sinteticamente e in generale la natura degli interventi previsti dalla Variante al PRGC sul territorio comunale, localizzando sulla tavola "Carta degli indirizzi progettuali del Piano" le aree destinate a interventi residenziali e la nuova arteria viaria di valenza sovracomunale prevista dal PTC2 (Variante nord di Strambino, progetto n. 176) che prevede un raccordo tra la SS 26 e la SP 56.

Non risulta invece localizzato l'intervento relativo alle attività produttive. Il DTP specifica tuttavia che non sono previste nuove aree e che per perseguire il riordino e il completamento delle aree destinate ad attività produttive, favorendo il trasferimento delle attività esistenti verso le nuove aree attrezzate, la Variante sopprime la destinazione produttiva di alcune aree in ambiti ormai fortemente caratterizzati dalla residenza.

La cartografia evidenzia infine anche il limite tra le aree libere e le aree di transizione. Dal DTP e dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 9 luglio 2012 emerge infatti che in data 16 gennaio 2012 è stata definita, ai sensi dell'art. 16 del PTC2 della Provincia di Torino, la perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione.

### **3. INDICAZIONI PER LA STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE**

Compito del Rapporto Ambientale è quello di mettere in luce e analizzare gli impatti (compresi quelli secondari, cumulativi o sinergici) prodotti dagli interventi promossi dal Piano sul sistema ambientale e paesaggistico del territorio comunale, valutandone la portata.

Tale valutazione dovrà fornire gli strumenti conoscitivi per indirizzare correttamente la stesura di un apparato normativo idoneo a sostenere le scelte di Piano e a perseguire la corretta integrazione di tali scelte con il sistema ambientale e paesaggistico, salvaguardandone così la funzionalità.

Al fine di collaborare ad integrare e specificare i contenuti del Rapporto Ambientale (RA), si rimanda al documento "*Specificazione delle informazioni generali che dovranno essere contenute nel Rapporto Ambientale*", allegato al presente contributo.

Inoltre, per contribuire a garantire una maggiore sostenibilità ambientale e paesaggistica della Variante in oggetto, si forniscono di seguito alcune considerazioni specifiche di carattere metodologico, ambientale, territoriale e paesaggistico.

### 3.1. Aspetti generali e metodologici

Il DTP descrive gli elementi che saranno trattati nel Rapporto Ambientale ai sensi dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006, anticipandone alcuni contenuti. Ai fini della completezza della struttura del RA si rimanda quindi al già citato documento *Specificazione delle informazioni generali che dovranno essere contenute nel Rapporto Ambientale* allegato al presente contributo, alla sezione *Parte I - Aspetti metodologici*.

In particolare si segnala che sarà necessario integrare il RA con i seguenti aspetti, in questa fase non trattati nel DTP:

- scenario in assenza di Piano (punto 3 del citato allegato tecnico);
- integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale (punto 5);
- mitigazioni e compensazioni ambientali (punto 10);
- coerenza interna (punto 11);
- risultati della consultazione (punto 12);
- sintesi non tecnica (punto 15).

Inoltre si segnala che nel RA sarà opportuno:

- nell'analisi di coerenza esterna, oltre alla pianificazione e agli indirizzi già oggetto di riferimento (PTR, PPR, PTC2, Direttiva Habitat, PAI, Geositi della Provincia, PFR), considerare anche la pianificazione dei Comuni limitrofi nonché la pianificazione sovraordinata di settore (ad esempio Piano di Tutela delle Acque - PTA, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di depurazione, Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, Piano Faunistico-venatorio Regionale, ecc.);  
Per quanto riguarda l'analisi di coerenza nei confronti del nuovo Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, si evidenzia che questa dovrà essere effettuata sia nei confronti dell'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) di riferimento, sia nei confronti delle Norme di Attuazione. In particolare, si richiede di fare riferimento agli articoli 21 sugli insediamenti per attività produttive, 24 e seguenti, relativi alle aree agricole, e 31 sul contenimento del consumo di suolo delle Norme di Attuazione.
- in riferimento alle "questioni ambientali" individuate nel DTP, nonché all'analisi degli effetti degli interventi sull'ambiente, si suggerisce di dare maggior rilevanza al tema "consumo di suolo", scindendolo dal "patrimonio ambientale e biodiversità" o, se si sceglie di incorporarlo, esplicitando la scelta e assegnandole il peso adeguato. Come conseguenza, a solo titolo di esempio, nella matrice a pag. 17 che, seppur in prima approssimazione, mette in relazione gli indirizzi progettuali con le questioni ambientali del Piano, l'impatto del punto 3 riguardante l'offerta di aree edificabili residenziali sarebbe propriamente connesso ad un impatto sul consumo di suolo "totalmente negativo" e risulterebbero quindi necessarie opportune misure di compensazione ambientale. Riguardo alla citata matrice si sottolinea inoltre che la voce "paesaggio" include sia le aree naturali integre, sia quelle urbanizzate, sia il sistema viario: pare pertanto opportuno denominare in altro modo il "sistema dell'ambiente e del paesaggio", preferendo ad esempio la dicitura "sistema delle aree naturali, semi-naturali, agrarie" oppure "paesaggio naturale, semi-naturale, agrario" ed inserire il termine "paesaggio" ad abbracciare i tre sistemi che lo compongono;
- effettuare una comparazione tra la situazione attuale e la situazione che si verificherà a seguito dell'attuazione delle previsioni individuate nella Variante Strutturale Generale proposta, indicando le variazioni di superficie e specificando le diverse destinazioni d'uso;
- integrare nel Piano di Monitoraggio, oltre agli indici suggeriti nell'allegato tecnico (Parte III - *Tematiche Territoriali e Paesaggistiche. Monitoraggio*), un indicatore che contabilizzi la superficie di area forestale eliminata in conseguenza delle previsioni di Piano, in particolare in riferimento al nuovo tratto viario programma di monitoraggio;

- per quanto riguarda la fase di analisi delle alternative alle scelte della Variante, si sottolinea l'opportunità di effettuare tale passaggio non a seguito dell'individuazione e localizzazione delle previsioni della Variante stessa, come sembrerebbe emergere dal DTP, bensì antecedentemente. L'analisi delle differenti alternative, anche in base alla sovrapposizione e interrelazione dei tematismi ambientali e dei vincoli ambientali individuati, è infatti proprio finalizzata alla scelta degli interventi da realizzare sul territorio comunale. In altri termini il Rapporto Ambientale dovrà considerare diversi scenari localizzativi degli interventi che si intendono realizzare, in modo da permettere una comparazione delle possibili opzioni di sviluppo e una loro valutazione che consenta di individuare la soluzione che meglio si adatta al contesto territoriale ed ambientale in cui si inserisce.

In riferimento al complesso dei nuovi elementi che emergeranno durante la predisposizione del Rapporto Ambientale, sarà opportuno che l'analisi delle alternative contempli e descriva i seguenti aspetti:

- il processo di copianificazione che ha portato all'individuazione dei limiti tra aree di transizione e aree libere (limiti tra l'altro già opportunamente cartografati nelle Tavole di Piano);
- i criteri e i vincoli considerati, gli approfondimenti effettuati alla scala locale e le motivazioni che hanno portato alle scelte attuate ai fini della perimetrazione proposta dal Comune e valutata sotto il profilo territoriale, urbanistico, insediativo e ambientale (secondo quanto suggerito nell'Allegato 5 al PTC2 - Linee guida per la perimetrazione delle aree dense, di transizione, libere, di cui all'art. 16 delle Norme di Attuazione);
- eventuali vincoli o comunque elementi emersi dopo la fase di specificazione dei contenuti del RA, sia in base agli approfondimenti effettuati sia in base ai contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati;
- eventuali conseguenti variazioni della perimetrazione dei suddetti limiti ritenute opportune;
- eventuale ridefinizione delle scelte di Piano alla luce delle alternative emerse.

*Relazione per la stesura della Dichiarazione di sintesi (cfr. allegato tecnico al punto 16).*

Si ricorda che il progetto definitivo, trasmesso in Regione per l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale, dovrà essere accompagnato da una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano. Tale relazione dovrà illustrare e certificare con quali modalità le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto dei contenuti del RA, dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dei risultati delle consultazioni. Dovrà inoltre evidenziare le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, anche rispetto alle possibili alternative individuate e, infine, le misure previste per il monitoraggio. Le informazioni suddette risultano indispensabili per la stesura, da parte della Regione quale Autorità Competente per la VAS, della Dichiarazione di Sintesi, che dovrà accompagnare il provvedimento di approvazione del Piano.

### **3.2. Aspetti ambientali, territoriali e paesaggistici**

Tra le "questioni ambientali rilevanti" il DTP analizza in particolare gli aspetti connessi a: fragilità idrogeologica; inquinamento atmosferico, sicurezza e clima acustico legati al traffico; patrimonio ambientale, paesaggistico e biodiversità.

Ai fini della stesura del RA si rimanda alle indicazioni generali espresse nel già citato allegato tecnico (*Parte II - Componenti e tematiche Ambientali e Parte III - Tematiche territoriali e paesaggistiche*), con particolare attenzione ai seguenti paragrafi:

- biodiversità e rete ecologica (in particolare rete ecologica, aree boscate, aree III-A);
- popolazione;

- aria;
- acqua (con particolare attenzione a: utilizzo della risorsa idrica, acque reflue, acque meteoriche, acque sotterranee, misure di tutela dei corpi idrici, reti di monitoraggio, impatto agricolo sulla risorsa idrica);
- suolo (consumo di suolo, siti contaminati);
- salute umana (in particolare rumore, elettromagnetismo, attività produttive e rischio industriale);
- rifiuti;
- energia;
- paesaggio.

Di seguito si segnalano inoltre i principali elementi peculiari che sarà opportuno approfondire:

#### *Suolo come risorsa ecologica ed ambientale*

Il DTP sottolinea che le aree residenziali interessate dai completamenti sono per lo più aree interstiziali, in lotti che presentano una percentuale di impermeabilizzazione già elevata e per le quali non sono riconosciuti siti di pregio naturale da tutelare. Le aree residenziali di nuovo impianto, che, secondo quanto descritto, coprono circa 20 ha di suolo e che per due terzi circa sono previsioni esistenti dell'attuale PRG vigente, risulterebbero "per lo più collocate internamente al tessuto esistente o ai margini dello stesso". A tal proposito si ricorda che le principali funzioni ecologico-ambientali del suolo, risorsa non rinnovabile, consistono nel mantenimento della biodiversità e della continuità ecologica anche in ambito urbano, nell'effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti, nel mantenimento degli equilibri idrogeologici, nella regolazione del microclima e mitigazione dei cambiamenti climatici. Al contrario, l'impermeabilizzazione di suolo produce numerosi effetti ambientali negativi, tra i quali: perdita di biodiversità, frammentazione del territorio con conseguente riduzione della continuità ecologica anche in ambito urbano, perdita di produttività agricola. Sarà quindi necessario considerare anche questi aspetti nell'analisi delle alternative e nella scelta della tipologia e dimensione delle previsioni di Piano, che nel loro complesso sembrano avere un peso non indifferente sulla componente suolo.

#### *Suolo agricolo di pregio, territorio rurale, attività agricole*

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tematica della potenzialità produttiva del suolo, si valuta positivamente il riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (Regione Piemonte – IPLA, 2010) contenuto nella cartografia che accompagna il Documento Tecnico Preliminare.

Il territorio comunale di pianura ricade in prima (suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie), in seconda (suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie) ed in terza classe di capacità d'uso (suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie). Una porzione limitata di territorio posta in prossimità della Dora Baltea ricade in quinta classe di capacità d'uso dei suoli (suoli con maggiori limitazioni agli usi agricoli).

In merito a tale tematica si evidenzia che nelle aree con suoli ricadenti in prima e in seconda classe di capacità d'uso si dovranno applicare le norme di tutela previste dall'articolo 26 del nuovo PTR approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Il territorio comunale di Strambino non risulta interessato da infrastrutture irrigue consortili. Appare tuttavia utile un approfondimento relativo alla presenza di infrastrutture irrigue (pozzi o canali irrigui) gestite dalle singole aziende agricole.

Per quanto concerne il prosieguo della procedura di VAS della Variante Strutturale Generale proposta, si ricordano alcune tra le principali tematiche che dovranno essere trattate nel Rapporto Ambientale in merito alla componente suolo:

- descrizione chiara ed esaustiva delle caratteristiche degli interventi previsti in Variante, corredata da adeguate planimetrie che ne permettano la localizzazione e ne



quantifichino l'estensione areale. Per ogni intervento, la descrizione dovrà contenere le seguenti informazioni: superficie territoriale interessata dalla trasformazione, destinazione d'uso individuata nel Piano vigente, destinazione d'uso prevista dalla Variante al Piano, uso del suolo in atto, classe di capacità d'uso del suolo dei terreni oggetto di trasformazione;

- analisi degli impatti potenziali prodotti dalla realizzazione della Variante sulla risorsa suolo e sulle produzioni agricole, quantificando l'entità di consumo di suolo ed il numero di aziende agricole interferite;
- censimento delle aziende agricole esistenti con particolare riferimento alle aziende zootecniche, impianti di produzione di biogas, maneggi, caseifici o altre attività connesse al comparto agricolo le cui attività possono generare impatti particolari (emissioni di odori sgradevoli, fonti di rumore) legati alle peculiarità del loro ciclo produttivo. Si raccomanda di programmare le eventuali espansioni urbanistiche (in particolare quelle residenziali) in modo tale da garantire la permanenza delle preesistenti attività agricole censite.

#### *Risorse idriche*

Rimandando al relativo paragrafo del citato allegato tecnico al presente contributo, nel RA dovrà essere svolta un'adeguata analisi degli impatti sulla risorsa idrica, con particolare attenzione alle interferenze con la rete irrigua (pozzi e canali), sia in termini di modificazione del reticolo, sia in termini di impatti sulla qualità delle acque.

In particolare sarà necessario tener conto dei seguenti elementi:

- gran parte delle aree interessate dalle previsioni di Piano sono caratterizzate da soggiacenza della falda acquifera compresa tra 0-5 e 5-10 metri rispetto al piano campagna;
- l'intero territorio comunale è caratterizzato da aree classificate come zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) ai sensi dei regolamenti regionali 9/R del 2002, 2/R del 2004 e 12/R del 2007 nonché del Piano di Tutela delle Acque del 2006, e come zone vulnerabili ai fitosanitari di origine agricola (ZVF) ai sensi della D.C.R. n. 287-20269 del 17 giugno 2003. Si ricorda che la normativa in materia di disciplina dei prodotti fitosanitari è applicabile anche alle attività extra-agricole, ai sensi del DPR 290/2001 (circolare regionale del 29 aprile 2004 prot. n. 4035/24.00).

#### *Rischio industriale e Siti Contaminati*

Come specificato nell'allegato tecnico al presente contributo, considerato che il territorio comunale non risulta interessato né direttamente né indirettamente da Attività Seveso, ma che esistono sul territorio zone a destinazione produttiva compresa un'attività "sottosoglia" in Regione Tebio, ed in coerenza anche con l'obiettivo di Piano di riordino delle attività produttive esistenti sul territorio, ai sensi delle Linee guida regionali in materia (DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010) sarà opportuna una verifica della sussistenza ovvero della valutazione della portata degli effetti ambientali significativi potenzialmente indotti da attività produttive interessate dalla presenza di sostanze pericolose.

Si segnala la presenza di un *sito contaminato* localizzato nell'area della discarica di prima categoria (Società Canavesana Servizi s.p.a.) in loc. Isoletta. Dall'Anagrafe regionale dei siti contaminati risulta che il sito sia attualmente oggetto di verifica in corso a causa della presenza di sostanze inquinanti dovuta a scorretta gestione di rifiuti, con valori di contaminazione superiori ai valori di CSC. Nel RA dovrà essere quindi specificato lo stato attuale dell'area, l'eventuale approvazione del piano di caratterizzazione e in generale lo stato attuale del procedimento, la realizzazione di eventuali operazioni di messa in sicurezza, risanamento o bonifica.

La cartografia di Piano, ed in particolare la tavola relativa ai vincoli territoriali, dovrà essere integrata con le aree di rispetto degli *impianti di depurazione* presenti sul territorio comunale.

### *Viabilità*

Il DTP dichiara che il nuovo tracciato viario, prima del suo inserimento nel PTC2, è già stato oggetto di studi e messa a confronto di tre soluzioni alternative possibili. Il RA dovrà descrivere, seppur sinteticamente, gli effetti ambientali conseguenti alle diverse alternative e alla soluzione prescelta, in particolare inquinamento atmosferico, rumore, impatto sulla biodiversità e interruzione della continuità della rete ecologica, frammentazione paesaggistica, consumo del suolo, aree boscate, acque sotterranee, ecc. L'analisi delle criticità e delle alternative di corridoio viario rappresentano tra l'altro una valutazione propedeutica al futuro procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; a tal proposito, essendo la definizione del tracciato oggetto della procedura di VIA, sarà opportuno che la cartografia di Piano individui la previsione viabilistica come corridoio/fascia indicativi.

### *Paesaggio*

In considerazione del contesto territoriale in cui si inseriscono le previsioni della Variante strutturale generale di Piano, il Rapporto Ambientale dovrà fornire gli strumenti conoscitivi per indirizzare correttamente la stesura di un apparato normativo idoneo a sostenere le scelte di piano e a perseguire la corretta integrazione di tali scelte con il sistema paesaggistico, in coerenza con le linee d'azione sopra evidenziate.

Il RA dovrà valutare se, e in quale misura, le emergenze del patrimonio storico-culturale e gli elementi di pregio naturalistico-ambientale che giocano, o hanno giocato, un ruolo portante nel contesto possano essere valorizzati, o viceversa pregiudicati, dagli interventi previsti dal nuovo piano.

In particolare, sarà necessario approfondire gli indirizzi inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambito collinare e del territorio agricolo di salvaguardia paesaggistica ed ambientale da mantenere integro, specificando i caratteri di valenza ecologico-paesaggistica da preservare e prevedendo prescrizioni normative che ne consentano l'effettiva ed efficace tutela.

Nel RA sarà opportuno verificare a livello locale le potenzialità presenti sul territorio comunale e nell'area vasta (aree naturali o naturaliformi, corridoi ecologici, *stepping stones*,...), per implementare la rete ecologica locale, anche al fine di individuare eventuali aree oggetto di compensazioni ambientali connesse alle previsioni della Variante generale al PRGC. Si ricorda che il Piano Paesaggistico Regionale individua nel territorio comunale corridoi ecologici da mantenere e da ricostituire, aree di contesto fluviale per la progettazione integrata, aree rurali nelle quali ricreare connettività diffusa. In tale analisi sarà inoltre opportuno contestualizzare la scelta delle due macroaree individuate come "territorio agricolo di salvaguardia paesaggistica ed ambientale" al fine di mantenere elevati livelli di biodiversità.

Quanto ai due ambiti di territorio agricolo di salvaguardia individuati si suggerisce di valutarne la messa in rete con il sistema dei laghetti artificiali che la Variante intende valorizzare destinandoli a verde, gioco e svago e con il corridoio ecologico della Dora Baltea.

In merito agli indirizzi di "completamento dell'offerta di aree residenziali edificabili entro le porosità del tessuto esistente" e alla nuova viabilità in variante alla SS26, si ritiene opportuno che nel RA venga effettuata un'attenta analisi della portata delle trasformazioni proposte, anche attraverso la predisposizione di elaborati grafici mirati (simulazioni, fotoinserti, restituzioni tridimensionali, ...) volti a valutare:

- gli impatti prodotti dai nuovi interventi sulla componente scenico-percettiva, specificando se essi determinino la perdita di punti di vista privilegiati (varchi visivi, belvedere, punti focali, ...), la compromissione di elementi di forte presa visiva ed estetica, il deterioramento di coni ottici, panorami e quinte sceniche o la rottura di ricorrenze significative;

- gli impatti prodotti dai nuovi interventi sulla componente vegetazionale ed ecologica del paesaggio (ambito collinare, aree agricole di salvaguardia paesaggistica ed ambientale, altre possibili aree di compensazione e connessione ecologica,...);
- la definizione dell'impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi fabbricati e delle aree di pertinenza in relazione alle visuali panoramiche più significative, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe, ...);
- le scelte inerenti i caratteri tipologico-compositivi (altezze coerenti con quelle dei tessuti edificati esistenti, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, partiture e rifiniture delle facciate, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi, colori, ...);
- le possibili articolazioni del disegno del verde. In linea generale si sottolinea la necessità di prevedere fasi di progettazione e realizzazione del verde, sia pubblico che privato, che si sviluppino contestualmente a quelle di edificazione.

#### 4. CONCLUSIONI

Le considerazioni generali e puntuali sopra esposte sono riferimento da approfondire e calibrare nell'ambito delle valutazioni che dovranno essere svolte per la predisposizione del Rapporto Ambientale; a tal fine si comunica la disponibilità dell'OTR a partecipare a incontri tecnici, promossi dall'Amministrazione comunale, finalizzati ad approfondire le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti.

In sintesi si ricorda che il Rapporto Ambientale dovrà fornire:

- le informazioni elencate nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 4/08 ed essere redatto secondo le indicazioni metodologiche, le informazioni e i suggerimenti forniti nel precedente paragrafo 3;
- i contenuti forniti nell'Allegato a tale parere, opportunamente calibrati ed adeguati in relazione alle specificità del Comune e alle previsioni del Piano. In particolare dovranno essere predisposte le *"schede degli interventi"*, come definite al punto n. 18 dell'Allegato sopracitato;
- tavole rappresentative dell'intero territorio comunale con l'evidenziazione di tutte le invarianti presenti che complessivamente condizionano le trasformazioni dell'utilizzo del suolo, da un'adeguata rappresentazione cartografica delle previsioni del piano e da un'altrettanto completa documentazione fotografica delle aree interessate dagli interventi proposti e del contesto territoriale su cui il piano stesso interviene;

e dovrà essere corredato da:

- programma di monitoraggio ambientale  
In particolare, come precisato nell'allegato, in merito agli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo si richiede di fare riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento *Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte* pubblicato sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>;
- sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
- *relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione della Revisione Generale* (Relazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi), che dovrà essere integrata nella successive fasi di definizione delle analisi e delle scelte, nonché con l'acquisizione dei contributi dei soggetti consultati.

Si ricorda infine che, come previsto dalla DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa Sintesi non tecnica, dovrà essere inviato alla Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto

Ambientale e ad ARPA Piemonte, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione che si pronuncia sul progetto definitivo in qualità di autorità preposta alla VAS).

Visto: il Direttore  
Ing. Livio Dezzani

Il Responsabile dell'Organo Tecnico  
Regionale per la VAS  
Arch. Margherita BIANCO

Il referente  
arch. F. Deimastro

## ALLEGATO

### **Specificazione delle informazioni generali che dovranno essere contenute nel Rapporto Ambientale**

Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale (RA) secondo quanto stabilito dall'art. 13 ai commi 4 e 6 del D.Lgs. 152/2006, devono essere quelle contenute nell'Allegato VI al decreto e quelle relative ai risultati della consultazione.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Relativamente alle informazioni richieste dall'Allegato VI, si forniscono qui di seguito alcune precisazioni e indicazioni di tipo metodologico, nonché specificazioni sulla trattazione delle tematiche ambientali e paesaggistiche all'interno del R.A.

## PARTE I – ASPETTI METODOLOGICI

In merito all'organizzazione delle informazioni richieste dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006, esse dovranno essere contenute in specifici capitoli del RA articolati in modo tale da agevolare la lettura e consentire di valutare gli effetti ambientali significativi del Piano. A tal fine, è indicata qui di seguito una possibile articolazione dei capitoli del R.A. e sono fatte alcune precisazioni sulle informazioni dell'Allegato VI che detti capitoli devono contenere.

### **1. Contenuti e obiettivi generali del Piano (lett. a dell'Allegato VI)**

In questo capitolo devono essere illustrati la tipologia di piano, il contesto programmatico di riferimento, i suoi contenuti e gli obiettivi generali che si pone.

### **2. Quadro del contesto territoriale e ambientale di riferimento (lettere b, c e d dell'Allegato VI)**

Deve essere illustrato il contesto territoriale, anche di ambito sovracomunale, ove si cala il Piano, specificando le caratteristiche territoriali del Comune, i suoi confini e gli ambiti oggetto di pianificazione.

In particolare devono essere indicati: i vincoli e loro fasce di rispetto; le infrastrutture lineari e puntuali presenti sul territorio in esame comprese quelle tecnologiche (elettrici, stazioni elettriche e di trasformazione, impianti di generazione elettrica, stazioni radio base, impianti di trattamento dei rifiuti,...); le attività produttive, in special modo quelle interessate dalla presenza di sostanze pericolose.

Devono, inoltre, essere illustrate le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal Piano e qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica.

Per l'analisi del contesto ambientale, necessaria per poi effettuare la valutazione degli effetti significativi prodotti dal Piano, si osserva che, ai sensi del d.lgs. 152/06 e della normativa regionale da essa derivante, devono essere prese in considerazione le seguenti componenti ambientali e le loro interrelazioni:

- biodiversità;
- flora e fauna;
- popolazione;
- suolo;
- acqua;
- aria;
- salute umana;
- fattori climatici;
- beni materiali;
- patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico;
- paesaggio.

Questo elenco può essere adattato e integrato in funzione delle peculiarità del Piano in questione, aggiungendo componenti e aspetti specifici non esplicitamente in esso compresi, ma comunque interessati dal Piano. E' possibile, giustificandolo opportunamente, tralasciare l'esame delle componenti sulle quali, manifestamente, il Piano non esercita alcun effetto.

Per ciascuna componente dovrà qui essere illustrato lo stato di fatto, quanto le potenziali trasformazioni determinate dall'entrata a regime del piano.

Si ricorda, ancora, che nel determinare i possibili impatti significativi sull'ambiente vanno considerati anche quelli



secondari, cumulativi e sinergici, a breve, medio e lungo termine, temporanei e permanenti, positivi e negativi. Si potrà così giungere alla valutazione dell'effetto complessivo del piano su ogni aspetto ambientale pertinente e rilevare effetti che singolarmente, non sarebbero stati ritenuti significativi.

### **3. Scenario in assenza di Piano** (lettera b dell'Allegato VI)

Bisogna delineare l'evoluzione probabile dello stato attuale dell'ambiente senza l'attuazione del piano.

### **4. Previsioni del piano**

Sulla base degli obiettivi generali che il Piano si è dato, devono essere illustrati dettagliatamente gli obiettivi specifici, mettendo in evidenza quelli di tipo ambientale.

### **5. Integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale** (lett.e dell'Allegato VI)

Devono essere richiamati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale, pertinenti al piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

### **6. Coerenza esterna**

Deve essere condotta un'analisi di coerenza degli obiettivi di Piano con quelli di altri strumenti pianificatori o programmatori sovraordinati (*coerenza verticale*) e di uguale livello (PRG dei Comuni limitrofi - *coerenza orizzontale*). A tal scopo si consiglia, per facilitare la valutazione, di utilizzare tabelle che mettano a confronto gli obiettivi stabiliti dal piano con quelli degli altri strumenti pianificatori presi in considerazione. Le tabelle, comunque, non possono essere di per sé esaustive se non corredate di adeguate descrizioni e valutazioni.

Nel caso in cui le scelte effettuate dal Piano si discostino dal contenuto degli strumenti sopradetti, si ricorda che ne dovranno essere esplicitate le motivazioni.

### **7. Analisi delle alternative** (lettera lett.f e h dell'Allegato VI)

Si sottolinea la necessità di illustrare le diverse alternative prese in considerazione per perseguire gli obiettivi che il piano si è posto.

Di ciascuna delle alternative considerate per il perseguimento degli obiettivi, devono essere valutati gli effetti, al fine di consentire di scegliere la soluzione meno impattante.

In particolare devono essere messi in evidenza tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Inoltre deve essere descritto come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste.

### **8. Azioni di Piano** (lett.h dell'Allegato VI)

Devono essere illustrate le azioni scelte per conseguire gli obiettivi che il Piano si è dato e deve essere motivata la loro scelta. Ciò consentirà di valutare se le azioni scelte sono quelle più sostenibili a seguito della valutazione degli effetti sulle componenti ambientali illustrate nell'analisi di contesto e, se non lo sono, perché sono state preferite.

### **9. Valutazione degli effetti ambientali**

Devono essere individuate le potenziali trasformazioni delle componenti ambientali determinate dall'entrata a regime del Piano con le azioni scelte. Deve essere dato conto su come sono state affrontate le seguenti tematiche ambientali:

- Energia
- Gestione dei rifiuti
- Rischio industriale
- Inquinamento atmosferico
- Inquinamento elettromagnetico
- Inquinamento acustico
- Inquinamento luminoso
- Inquinamento delle acque e risparmio idrico
- Paesaggio.

### **10. Mitigazioni e Compensazioni ambientali** (lett.g dell'Allegato VI)

Qualora per le azioni scelte si prevedano potenziali impatti negativi significativi sull'ambiente, devono essere previste misure per impedire, ridurre e compensare tali impatti.

Le misure di mitigazione e compensazione ambientale previste dovranno essere corredate da una stima documentata della loro reale efficacia. Si ricorda, inoltre, che anche per tali misure è opportuno prevedere adeguati indicatori di monitoraggio per valutare in seguito la loro efficacia.

Si ritiene fondamentale, inoltre, che le azioni mitigative e compensative siano ben individuabili nelle Norme di Attuazione.

#### **11. Coerenza Interna**

Ai fini della valutazione della congruenza delle scelte di piano, si ritiene necessario effettuare un'analisi di coerenza interna. Essa deve consentire a chi legge il documento di valutare se le azioni del piano, comprese quelle compensative e mitigative, siano coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale prefissati. Tali analisi dovranno altresì consentire di stabilire in che misura le azioni individuate trovino una corretta corrispondenza con le Norme Tecniche di Attuazione. A tal fine dovrà essere prevista una tabella che ponga in relazione obiettivi, azioni corrispondenti e articoli delle NTA finalizzati a perseguire tali obiettivi. Tale tabella dovrà, altresì, mettere in reciproco confronto le azioni previste dal Piano, permettendo di evidenziare gli effetti sinergici delle stesse, nonché le possibili incoerenze.

#### **12. Risultati della consultazione (art.13 c.4 del D.Lgs. 152/06)**

Il Rapporto Ambientale allegato al progetto di Piano definitivo dovrà dare atto della consultazione dell'autorità competente di VAS e degli altri soggetti competenti in materia ambientale, evidenziando come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

A questi capitoli dovranno essere aggiunti i seguenti capitoli specifici da poter leggere a se stanti, quindi facilmente estraibili dal RA:

#### **13. Valutazione d'Incidenza su SIC/ZPS (solo se necessaria)**

Ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", i piani e i programmi che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti d'importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico ambientali di tali aree e siti. Pertanto il R.A. deve essere integrato con la Relazione per la Valutazione di incidenza che dovrà comprendere i contenuti dettagliati all'allegato D della suddetta legge. La relazione, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DPR 357/97, deve individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sui siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito medesimo.

#### **14. Programma di monitoraggio (lettera i. dell'Allegato VI)**

Il documento deve essere scorponabile dal Rapporto Ambientale in quanto deve essere pubblicabile autonomamente. Le misure adottate in merito al monitoraggio, infatti, devono essere rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune, insieme al Piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

Nel Rapporto Ambientale devono dunque essere descritte le misure previste in merito al monitoraggio, il quale dovrà accompagnare lo strumento urbanistico in fase attuativa al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati. Tale controllo è finalizzato alla tempestiva individuazione di eventuali impatti negativi imprevisti, per la conseguente adozione di misure correttive.

L'art. 18 del D.Lgs.128/10, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, dispone che il monitoraggio sia effettuato dall'autorità precedente in collaborazione dell'autorità competente, le quali possono avvalersi dell'aiuto delle agenzie ambientali e che devono essere individuate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Riguardo al set degli indicatori da selezionare ai fini del monitoraggio, esso dovrà risultare esaustivo e non ridondante, capace di agevolare le fasi di raccolta dei dati, garantendo al contempo un flusso di informazioni omogeneo ed esauriente. Dovrà cioè evitare la presenza di più indicatori che, con modalità diverse, misurino la rispondenza delle azioni a uno stesso obiettivo, e al contempo provvedere a stimare gli effetti di tutti gli interventi promossi che possono causare impatti in fase di attuazione. Gli indicatori selezionati dovranno essere preferibilmente misurabili, evitando il ricorso a indicatori di tipo qualitativo, aggiornabili con una frequenza idonea a evidenziare le trasformazioni indotte dall'attuazione del Piano e, dove possibile e significativo, dovranno fare riferimento a dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche coinvolte o già predisposti per il monitoraggio di altri piani. Dovranno, in sintesi, essere adeguati alla scala di dettaglio del piano, nonché al livello attuale di conoscenza.

In termini operativi, si suggerisce di distinguere tra indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il piano si colloca (*indicatori di contesto*) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (*indicatori di attuazione*). Gli indicatori di contesto permetteranno di tenere sotto controllo l'andamento dello stato del territorio e comprendere come l'attuazione del piano si interfacci con la sua evoluzione, anche al fine di verificare se quest'ultima possa essere tale da richiedere un riorientamento del piano stesso.

In linea generale, si sottolinea l'importanza di includere nel piano di monitoraggio indicatori che consentano di valutare:

- l'efficacia delle eventuali azioni di recupero del tessuto edilizio previste dal piano;
- l'entità delle ricadute ambientali e paesaggistiche sulla superficie agricola utilizzata (ad esempio rispetto al tipo di agricoltura intensiva o estensiva, rispetto a modi e tipi colturali caratterizzanti il territorio, ...);
- la consistenza della componente vegetazionale, anche in riferimento a zone boscate residue che possono comunque svolgere un ruolo rilevante in un disegno di rete ecologica locale;
- la consistenza delle formazioni lineari di campo (siepi e filari), che costituiscono un elemento imprescindibile per la realizzazione di una rete ecologica locale;
- il livello di frammentazione ambientale del territorio comunale;
- il consumo di suolo.

In particolare, per quanto attiene agli indicatori di percezione paesaggistica e alla misurazione del consumo di suolo e della frammentazione ambientale del territorio comunale si suggerisce l'utilizzo, al minimo, degli indicatori illustrati nella parte terza del presente allegato.

Il monitoraggio dovrà, inoltre, avvalersi preferibilmente di tabelle e schemi che permettano di correlare l'indicatore selezionato, oltre che con gli impatti (positivi e negativi) che si intende misurare, anche con gli obiettivi, le azioni e le norme del piano.

Si ricorda, infine che, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, il RA dovrà indicare il soggetto che ha la responsabilità e la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del piano di monitoraggio e le modalità di monitoraggio dei risultati, in particolare relativamente alla periodicità.

#### **15. Sintesi non tecnica** (lettera j Allegato VI).

Il RA in quanto documento centrale del processo di consultazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico, deve obbligatoriamente comprendere una "Sintesi non Tecnica", comprensibile anche da parte del pubblico generico.

La Sintesi non Tecnica ha un ruolo rilevante in quanto è lo strumento di carattere divulgativo che dà pubblicamente conto del risultato del procedimento di elaborazione e valutazione del Piano e dei processi di partecipazione che lo hanno accompagnato. Esso deve avere ampia diffusione perché deve garantire la trasparenza del processo, pertanto è importante adottare nella sua stesura la massima chiarezza e precisione.

#### **16. Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi**

(Relazione che descrive come il processo di VAS ha influito sulla formazione del piano).

Questa relazione ha il compito di accompagnare il piano fin dalle prime fasi propedeutiche alla sua formazione, che inizia con la Fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e si conclude con l'approvazione del progetto definitivo; ha inizio con l'adozione della documentazione ambientale finalizzata al supporto del piano e alla consultazione dei soggetti con competenza ambientale.

Dovrà inoltre illustrare con quali modalità le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto dei contenuti del RA, dei pareri espressi dalle autorità competenti in materia ambientale e dei risultati delle consultazioni avviate dall'Amministrazione Comunale. Dovrà inoltre evidenziare le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, anche rispetto alle possibili alternative individuate e, infine, le misure previste per il monitoraggio.

La relazione, quindi dovrà spiegare il percorso attuato come sopra specificato ed elencare gli atti amministrativi adottati, quelli acquisiti dai soggetti con competenza ambientale e le eventuali osservazioni di carattere ambientale acquisite nei periodi di pubblicazione (60 gg. - art.14 del D.Lgs. 152/2006) da allegare in copia alla stessa relazione.

Al fine di fornire un contributo per la sua efficace compilazione, di seguito si propone una traccia del format da seguire e dell'elenco della documentazione di cui è necessario l'invio con la relazione in riferimento alle fasi della procedura di VAS:

#### Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale

Il Comune ha adottato il Documento Tecnico Preliminare con provvedimento DCC n. ....del .....

Inviato ai soggetti con competenza ambientale al fine di avviare la fase di consultazione con nota prot. n. .... del .....

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella consultazione come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 (Regione - OTR VAS c/o Direzione Programmazione Strategica; Provincia - Settore Ambientale di riferimento; ARPA; ASL competente, ...).

L'Autorità procedente, in accordo con l'Autorità Competente, in base alle caratteristiche del proprio territorio comunale, ha valutato l'opportunità di estendere la consultazione anche ad altri Enti e/o organizzazioni portatori di interessi diffusi (es. Ente di Gestione di Area Protetta; Soprintendenza per i Beni architettonici e



paesaggistici; Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato, associazioni ambientaliste, comuni limitrofi, ...).

Elenco dei Contributi acquisiti e sintesi delle scelte di Piano effettuate alla luce delle osservazioni ambientali:  
.....

Fase di pubblicazione del Progetto preliminare di piano

Adozione da parte del Comune del Progetto Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio, Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi con DCC n. ....del.....

Invio e comunicazione di pubblicazione (presso gli uffici e sul sito web dell'Ente) ai soggetti con competenza ambientale (SCA) come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e agli eventuali altri soggetti con competenza ambientale ritenuti necessari: nota prot n. .... del .....

Contributi e osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione e sintesi delle scelte di Piano da esse derivanti:  
.....

Progetto definitivo

Adozione da parte del Comune: DCC n. ....del.....

Invio in Regione con nota prot. n. .... del .....

Estremi e sintesi del contributo regionale urbanistico ed ambientale acquisito: .....

Progetto definitivo controdedotto

Adozione da parte del Comune: DCC n. ....del.....

Invio in Regione con nota prot. n. .... del .....

Sintesi delle scelte di Piano effettuate nella fase di revisione ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 alla luce del parere motivato dell'OTR per la VAS: .....

**17. Cartografia**

Per favorire una più completa comprensione dello stato di fatto e delle trasformazioni indotte, si raccomanda di allegare adeguata cartografia, in particolare:

- inquadramento territoriale;
- carta dei vincoli;
- individuazione delle aree oggetto d'intervento;
- ripresa aerea delle aree oggetto d'intervento;
- previsioni di piano;
- eventuale documentazione.

**18. Schedatura degli interventi**

Per garantire una visione di sintesi e favorire la lettura incrociata degli argomenti di cui ai punti precedenti, per ciascun intervento, si propone di inserire nel RA una scheda contenente:

- la descrizione quantitativa e qualitativa dell'intervento (ad es. superficie investita, rapporto con servizi esistenti o previsti, eventuali indicazioni progettuali);
- il riferimento alle norme tecniche di attuazione con l'indicazione delle modifiche proposte;
- l'eventuale interazione con aree sensibili (anche se non individuate da specifici istituti di protezione);
- una valutazione di sintesi delle ricadute determinate dall'intervento sulle componenti ambientali indicate alla lettera f) dell'Allegato VI (consumo di suolo, alterazione delle visuali paesaggistiche, trasformazioni dell'immagine del contesto interessato dall'intervento, incremento dei processi di frammentazione ambientale, perdita di biodiversità, inquinamento acustico, ...);
- la descrizione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione previste.

Per favorire una più completa comprensione dello stato di fatto e delle trasformazioni indotte, ad ogni scheda potranno, inoltre, essere allegati i seguenti stralci cartografici:

- estratto dell'area oggetto di intervento con le previsioni del PRGC vigente (incluse le NTA);
- estratto dell'area oggetto di intervento come modificata dal piano;
- estratto dell'area oggetto di intervento che indichi la presenza e l'eventuale sovrapposizione di aree sensibili;
- estratto relativo all'uso del suolo attuale;
- estratto da ripresa aerea, corredato da documentazione fotografica a terra.

Tale documentazione iconografica dovrà, comunque, essere integrata dalla predisposizione di opportune cartografie tematiche che consentano di valutare le trasformazioni del territorio oggetto di pianificazione nel suo insieme e, se necessario, nelle sue connessioni fondamentali con l'area vasta.

## PARTE II – COMPONENTI E TEMATICHE AMBIENTALI

### 1. Biodiversità e Rete Ecologica

Per biodiversità si intende la varietà delle specie viventi presenti in un determinato luogo e la complessità delle relazioni ecologiche che li uniscono. Si manifesta nella diversità fra gli ecosistemi, fra le specie e all'interno di ogni singola specie attraverso la variabilità genetica degli individui.

Nella nostra regione la perdita di biodiversità è principalmente legata all'alterazione e frammentazione di habitat dovuta all'aumento del consumo di suolo (realizzazione di infrastrutture, urbanizzazione diffusa, colture intensive...), all'inquinamento di acqua, suolo ed aria, all'invasione di specie esotiche.

Un'efficace tutela degli ecosistemi (e quindi di habitat e specie) non può basarsi esclusivamente sulla conservazione di aree isolate, ma deve delineare una struttura sistemica e reticolare sul territorio, quella che viene comunemente definita come "Rete Ecologica".

La "Rete Ecologica" viene generalmente illustrata con una struttura teorica di riferimento costituita da:

- i nodi (aree centrali o *Core areas*): sono le aree con maggior ricchezza di habitat naturali e/o che rappresentano le aree più importanti per il mantenimento della biodiversità in un territorio;
- le connessioni (*corridors*): rappresentate da quelle porzioni di territorio che permettono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete (rete idrografica, aree di continuità naturale...);
- le zone tampone: aree in grado di "filtrare" l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno.

La L.R. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" definisce all'art. 38 l'importanza della conservazione della biodiversità.

Si ritiene necessario che, nell'ambito delle procedure di V.A.S., siano approfondite, all'interno del Rapporto Ambientale, le problematiche relative alla biodiversità mediante una caratterizzazione del territorio in esame ed una valutazione degli effetti del Piano.

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti materiali:

- raccolta di tutti i dati disponibili riguardo la presenza di componenti di interesse naturalistico (fauna, flora, ecosistemi) presenti sul proprio territorio comunale in modo da caratterizzare le zone di maggior interesse (presenza di specie comprese negli Allegati della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, "Uccelli" 2009/147/CEE, specie in Lista Rossa, endemismi, siti riproduttivi...) rispetto ad aree con un minor livello di biodiversità o che non presentano particolari emergenze naturalistiche. I dati possono essere raccolti presso la Regione Piemonte - che rende disponibili on line alcune banche dati, come ad esempio la "Banca Dati Naturalistica" relativa alla presenza sul territorio regionale di dati georiferiti su fauna e flora e la Banca Dati "Aves Piemonte" relativa all'avifauna - o presso l'Università o altri enti che abbiano svolto studi di Settore sul territorio comunale;
- cartografie tematiche che permettano di avere una rappresentazione della distribuzione del livello di biodiversità sul territorio comunale (ubicazione delle aree di maggior interesse per la biodiversità, siti riproduttivi, segnalazione di stazioni di specie rare...) e della distribuzione degli habitat. La documentazione cartografica dovrà far riferimento alla Classificazione Corine Biotopes con scale di dettaglio adeguate all'estensione del territorio comunale e comunque con scala non inferiore a 1:10.000 (ad esempio <http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-biotopes>);
- evidenziazione di eventuali situazioni di isolamento e frammentazione degli habitat a causa della presenza antropica e ubicazione delle aree idonee a svolgere un ruolo di collegamento tra i diversi habitat;
- approfondimenti riguardo eventuali interferenze delle azioni con le componenti faunistiche, floristiche ed ecosistemiche rilevate sul territorio quantificando la perdita di ecosistemi naturali o seminaturali e le interferenze sul livello di connessione dei diversi habitat individuando opportune azioni di mitigazione e compensazione.

Nell'ambito degli strumenti di pianificazione regionale, il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta regionale evidenzia il ruolo degli enti locali e della pianificazione locale riguardo alle problematiche relative alla

biodiversità e alla Rete Ecologica. In particolar modo all'Art. 42 delle Norme di Attuazione ("Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva") del PPR si stabilisce che i piani territoriali provinciali e i piani locali devono considerare nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli elementi della Rete Ecologica Regionale individuando le misure di tutela e di intervento per migliorare il funzionamento della Rete, anche con appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specificino gli aspetti di interesse sub regionale e locale.

Si evidenzia, infine, che alcune Province piemontesi hanno provveduto ad individuare una Rete Ecologica Provinciale e previsto che gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative Varianti recepiscano i suoi elementi e progettino una Rete ecologica di livello locale, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale.

### **1.1 Sic - Zps**

Relativamente alla presenza di aree SIC o ZPS ricadenti all'interno del territorio comunale o ad esso limitrofe e sulle quali le aree oggetto di pianificazione vanno ad influire, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, i piani urbanistici devono contenere "una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il Piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo", pertanto la documentazione di Piano deve essere corredata da una *relazione* specifica che verifichi l'eventuale esigenza di avviare un processo di valutazione sulla possibile incidenza del Piano sul SIC o sulla ZPS.

Si ricorda inoltre che è opportuno che nelle norme tecniche di attuazione del Nuovo Piano Regolatore sia specificato che tutti gli interventi che possono avere un'incidenza significativa sugli habitat e gli ecosistemi tutelati dai SIC siano sottoposti alla fase di screening della procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09.

### **1.2 Aree boscate**

Il Rapporto Ambientale dovrebbe riportare un'analisi delle cenosi forestali interessate dalle previsioni di Piano, prendendo in considerazione il Piano Forestale Territoriale ed evidenziando le peculiarità floristico-vegetazionali, con particolare riferimento alla presenza di habitat di interesse comunitario o prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CE.

A tal proposito, la L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", all'art. 19, commi 1 e 2, disciplina i criteri circa le trasformazioni del bosco, così come definito dall'art. 3, in aree ad altre destinazioni d'uso: costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27". Nel caso in cui tale autorizzazione sia concessa, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

### **1.3 Praterie e pascoli di montagna**

Qualora l'area oggetto di pianificazione riguardi praterie o pascoli di montagna, nel Rapporto Ambientale deve essere riportata la tipologia pastorale facendo riferimento agli studi effettuati sui "tipi pastorali degli areali alpini piemontesi" nel progetto di ricerca della Regione Piemonte con il Dipartimento Agri. Selvi. Ter dell'Università di Torino.

### **1.4 Aree III-A**

All'interno delle aree classificate come III-A di pericolosità geomorfologica è auspicabile che vengano individuati opportuni interventi di sistemazione idrogeologica ed ambientale, anche come misure di mitigazione e compensazione, in particolare per quanto attiene alla dinamica di corsi d'acqua interferente con qualsivoglia tipo di insediamento. Sono da promuovere interventi che favoriscano la capacità di laminazione, la dissipazione dell'energia cinetica e della dinamica torrentizia, attraverso opere di miglioramento boschivo, manutenzione della vegetazione spondale, lotta alle infestanti, demolizione di manufatti dannosi all'assetto del corso d'acqua, salvaguardia e tutela della flora autoctona, difesa e regimazione idraulico-idrogeologica, avvalendosi preferibilmente di tecniche ascrivibili all'Ingegneria Naturalistica.

## **2. Popolazione**

Le previsioni di Piano che comportano un incremento della popolazione devono essere supportate da adeguate analisi degli andamenti demografici sul territorio comunale ai fini di un corretto dimensionamento del Piano stesso. Una stima non corretta di aumento della popolazione, infatti, può produrre un'esigenza eccessiva di insediamenti, in particolare di tipo residenziale, che possono comportare effetti negativi su determinate componenti ambientali.

Nel Rapporto Ambientale sarà quindi necessario approfondire i seguenti aspetti:

- la correttezza delle previsioni di Piano (aree residenziali, aree a servizi, aree produttive/terziarie, sistema viario, aree turistico-ricettive, ecc.) in relazione all'entità dell'incremento demografico e ai flussi turistici realisticamente prevedibili, al fine di individuare le effettive necessità nell'ambito del territorio comunale;
- le ricadute ambientali dovute all'eventuale aumento di popolazione sul territorio comunale in funzione delle necessità di nuovi servizi e dei problemi indotti, per esempio, da approvvigionamento idrico, scarichi fognari, smaltimento rifiuti, aumento del traffico veicolare.

### **3. Aria**

In materia di aria la normativa di riferimento è la D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002 "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria". Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione".

In presenza di nuove previsioni urbanistiche deve essere specificato se è già presente nell'attuale Regolamento edilizio del Comune l'aggiornamento rispetto alle prescrizioni dettate dal "Nuovo Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera e dei provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare da adottarsi nel periodo ottobre 2005 gennaio 2006", in particolare rispetto alle misure necessarie a garantire il rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni.

### **4. Acqua**

#### **4.1 Utilizzo della risorsa idrica**

L'art. 157 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., pur dando facoltà agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, prescrive che venga precedentemente richiesto il parere di compatibilità con il Piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

#### **4.2 Acque reflue**

##### **4.2.1. Impianti di depurazione**

Per quanto concerne la presenza di depuratori su aree oggetto di pianificazione, ai commi 3 e 4 dell'Art. 31 del Piano di Tutela delle Acque vigente "Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue" stabilisce che, in sede di definizione degli strumenti urbanistici, se non è già stato rilasciato il permesso di costruire, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto. In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di 100 m; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.

##### **4.2.2. Scarichi**

Per quanto concerne gli scarichi di acque reflue, in relazione all'incremento delle unità abitative ed altre tipologie di insediamenti, si ricorda di tenere in considerazione i contenuti del Piano di Tutela delle Acque, nonché i provvedimenti di pianificazione emanati dall'autorità d'Ambito di appartenenza in materia di servizio idrico integrato. In generale è necessario prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura delle nuove utenze, provvedendo alla pianificazione di reti fognarie laddove non siano già presenti, e valutare la compatibilità di quelle esistenti rispetto ai carichi idraulici presunti. Le valutazioni circa l'aumento delle nuove utenze rispetto alla capacità delle infrastrutture idriche e fognarie esistenti dovrebbero essere parte integrante degli studi sulla compatibilità ambientale delle previsioni urbanistiche.

#### **4.3 Captazioni idropotabili**

Per quanto riguarda le captazioni idropotabili, ai fini della protezione della risorsa idrica captata, l'art. 94 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ha stabilito che le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, devono essere definite dalle Regioni.

La normativa statale stabilisce infatti che, per la definizione delle aree di salvaguardia, si applica il criterio geometrico come segue:

- zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;

- zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il regolamento regionale 15/R del 2006, recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, che si applica a tutte le captazioni d'acqua al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, prevede la graduazione dei vincoli e limitazioni d'uso del suolo in funzione delle effettive condizioni locali di vulnerabilità e rischio ed, in particolare, disciplina le attività agricole ammissibili all'interno delle aree di salvaguardia in funzione delle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree circostanti le captazioni, prevedendo la predisposizione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (PUFF), ove necessario.

In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia tramite specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale. A tal proposito si evidenzia che l'articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 prevede che *<<Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa>>*.

La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente; pertanto le modificazioni delle suddette aree di salvaguardia potranno essere applicabili esclusivamente al termine dell'istruttoria regionale come previsto dal regolamento regionale 15/2006.

Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia comporta per i Comuni, nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia, l'obbligo di:

- a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- c) notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

Le disposizioni del regolamento non riguardano le acque ad uso domestico e quelle utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

Il regolamento regionale 15/R/2006 è stato successivamente modificato ed integrato dal Regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 14/R (B.U.R.P. 6 agosto 2009, n. 31) relativamente alle indicazioni inerenti le indagini pedologiche propedeutiche alla ridefinizione delle aree di salvaguardia nel caso specifico dei campi pozzi.

#### **4.4 Acque meteoriche**

Ai fini di un corretto deflusso delle acque meteoriche, sia dal punto di vista dei tempi di corrivazione sia dal punto di vista della decantazione chimico/fisica, è necessario prevedere vasche di raccolta di idonea ed efficace volumetria, in particolare nelle aree di in cui è prevista concentrazione di traffico veicolare o la possibilità di sversamenti nelle aree destinate ad attività artigianali e produttive (D.P.G. 20-02-2006, n. 1/R).

Per le nuove trasformazioni urbanistiche occorre inoltre prevedere, nelle Norme tecniche di attuazione, un richiamo alla necessità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 comma 2 del D.lgs. 152/2006: *<<Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili>>*.

#### **4.5 Acque minerali e termali**

Per le acque minerali e termali la normativa di riferimento è la legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 "Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali" che, all'articolo 18 "Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta", prevede che debba essere definita:

1. l'estensione dell'area oggetto di concessione e che sia correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente;
2. nell'area di concessione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) non si possono intraprendere attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che possano arrecare modificazioni qualitative e quantitative al giacimento;

3. nell'area di protezione assoluta di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) non può svolgersi alcuna attività né agricola né antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, mentre nell'area di salvaguardia di cui allo stesso articolo eventuali interventi di trasformazione d'uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

L'art. 14 prevede che l'atto di concessione debba contenere la delimitazione dell'area di concessione, dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia.

Infine l'art. 40 determina che, in attesa della formazione del Piano regionale di ricerca e di coltivazione, <<I Comuni sedi di stabilimenti termali oppure di sorgenti d'acqua di interesse termale possono approvare le necessarie varianti ai Piani Regolatori Generali volte ad individuare le aree di interesse termale>>.

Anche le acque minerali sono oggetto di definizione delle aree di concessione e di protezione assoluta, che sono state individuate nel tempo per tutte le concessioni in essere. L'approvazione delle aree di protezione assoluta e salvaguardia della fonte minerale è stata ufficializzata con delibera di giunta regionale (attualmente con atto dell'Amministrazione provinciale). Copia dell'atto, con allegata la cartografia a scala catastale delle aree di protezione assoluta e salvaguardia è depositata presso il Comune.

#### **4.6 Acque sotterranee**

Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. n. 22 del 30 aprile 1996, è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra l'acquifero superficiale e quello in pressione (profondo), contenente acque riservate prioritariamente al consumo umano. L'eventualità di comunicazione tra le falde ospitate nei due acquiferi potrà essere ridotta o resa nulla, per le opere in sotterraneo delle nuove edificazioni destinate sia ad uso civile che produttivo, attenendosi alle indicazioni presenti nella carta della base dell'acquifero superficiale allegata alla D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 così come previsto dall'art. 37 del Piano di Tutela delle Acque.

Sarà pertanto opportuno che le NTA prevedano sia dei riferimenti alle tipologie di fondazione più idonee sia alla programmazione di qualsivoglia opera in sotterraneo al fine di evitare il superamento della base dell'acquifero superficiale.

Inoltre si rimanda al programma di dismissione delle captazioni / ridefinizione delle aree di salvaguardia, di cui all'art. 25 delle NTA del PTA.

#### **4.7 Misure di tutela dei corpi idrici**

##### **4.7.1 Programmazione sovraordinata a scala di Bacino del Po**

Al fine di tutelare la risorsa idrica (corpi idrici superficiali e sotterranei, naturali ed artificiali) sia dal punto di vista quali-quantitativo, sia in relazione agli ecosistemi ad essa connessi, le nuove trasformazioni urbanistiche non dovranno risultare in contrasto con gli indirizzi ed il Programma delle Misure previsti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato con Deliberazione n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 117 Parte III – Titolo IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 recante Norme in materia ambientale.

##### **4.7.2 Programmazione regionale**

Le nuove trasformazioni urbanistiche non dovranno risultare in contrasto con i contenuti del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 13/03/2007 n. 117-10731 e con il relativo Programma delle Misure articolato per aree idrografiche, già integrato nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

In particolare nelle "Aree sensibili", così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Norme di Piano, Art. 20: laghi e relativi bacini drenanti riportati all'allegato 6 e alla tavola di Piano n. 4) è opportuno che la programmazione locale sia adeguata alle disposizioni per il contenimento dell'apporto di nutrienti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane (Art. 20, commi 2 e 3) e a quelle per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa (Art.20, comma 4, Art. 35, comma 4 delle Norme di Piano), affinché nelle aree suddette non vi sia un incremento dell'apporto complessivo di nutrienti (azoto, fosforo e relativi composti) ma semmai una progressiva diminuzione.

E' necessario altresì che eventuali nuove trasformazioni urbanistiche nei Comuni aderenti ai "Contratti di fiume" o ai "Contratti di lago" previsti dal Piano di Tutela delle Acque (Norme di Piano, Art. 10 comma 2) quali strumenti di programmazione negoziata a scala di bacino, siano coerenti e comunque non in contrasto con gli indirizzi ed i Piani d'Azione ivi previsti e già condivisi o concertati in sede di sottoscrizione dei relativi Accordi di Programma.

#### **4.8 Reti di monitoraggio**

La progettazione e la realizzazione di interventi sul territorio dovrà tenere conto dell'esistenza delle reti regionali di monitoraggio dei corpi idrici (reti di monitoraggio automatico su corsi d'acqua e sui corpi idrici sotterranei e rete di monitoraggio manuale sui corsi d'acqua e sui laghi), la cui dislocazione è parzialmente reperibile sul sito ufficiale (<http://www.regione.piemonte.it/acqua>) della Regione Piemonte, nonché disponibile presso gli uffici della Direzione regionale Ambiente.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale prefissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po, sarà necessario che qualsiasi ipotesi di intervento sul territorio comunale non determini l'aggravarsi delle situazioni esistenti ma, ove possibile, si assuma il compito di contribuire a migliorare le eventuali situazioni di degrado esistenti. In particolare, nel caso in cui il Piano contribuisca ad innescare un potenziamento dell'attività produttiva, si dovrà porre particolare attenzione al trattamento delle acque reflue sia civili sia industriali ed alla raccolta e trattamento delle meteoriche sia dai piazzali che dalla rete viaria afferente alle nuove aree previste.

#### **4.9 Impatto agricolo sulla risorsa idrica**

In caso di interventi che prevedano l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari, si dovranno effettuare approfondimenti per verificare i seguenti elementi:

##### *1) Elementi di pianificazione territoriale*

Per quanto riguarda i fertilizzanti sarà necessario verificare:

- l'appartenenza dell'area oggetto di intervento alle "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (ZVN), ai sensi dei regolamenti regionali 9/R del 2002, 2/R del 15 Marzo 2004 e 12/R del 2007 *nonché* del Piano di Tutela delle Acque del 2006;
- l'appartenenza dell'area oggetto di intervento alle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006.

Per quanto riguarda i fitosanitari sarà necessario verificare:

- l'appartenenza dell'area oggetto di intervento alle "zone vulnerabili ai fitosanitari di origine agricola" (ZVF), ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269 "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari".

##### *2) Prescrizioni e raccomandazioni relativamente all'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari*

Sarà necessario valutare:

- lo stato di qualità dei corpi idrici che insistono nell'area oggetto di intervento. Se l'area di intervento coincide con un'area ZVN, vige il regolamento regionale 10/R/2007 che prevede l'attuazione del Programma di azione;
- la presenza, nell'area oggetto di intervento, di *corpi idrici sotterranei* con criticità ambientali. In tal caso è auspicabile adottare il seguente approccio metodologico:
  - la gestione colturale adottata;
  - la vulnerabilità della falda acquifera superficiale;
  - la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee;dall'incrocio dei due elementi sopra citati è possibile desumere la classe di gestione agricola, così come previsto dal regolamento 15/R/2006, allegato B, e applicare le disposizioni previste;
- la presenza, nell'area oggetto di intervento, di *corpi idrici superficiali* con criticità ambientali: in tal caso è auspicabile fare riferimento alle eventuali misure già previste dal Piano di Tutela delle Acque o dal Piano di gestione del Po.

Si segnala infine che la normativa in materia di disciplina dei prodotti fitosanitari è applicabile anche alle attività extra-agricole, ai sensi del DPR 290/2001 (circolare regionale del 29 aprile 2004 prot.n. 4035/24.00).

## **5. Suolo**

### **5.1 Consumo di suolo**

In generale è auspicabile un'attenzione particolare affinché sia evitata l'espansione su aree di territorio libero, anche in coerenza con gli orientamenti regionali sulla necessità di ridurre il consumo di suolo e la diffusione urbana. In particolare è opportuno escludere nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali e, al contrario, perseguire l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero.

Nel caso di definizione di previsioni che comportino l'interclusione di aree agricole prossime al tessuto urbanizzato si tenga presente che, nell'analisi degli effetti ambientali, tali scelte condizionano fortemente il futuro di quelle superfici vocandole a diventare le prossime zone di completamento, residenziale o produttivo, e determinando così la perdita di importanti funzionalità agricole.

Sarà quindi necessaria un'attenta analisi delle reali esigenze di realizzazione degli interventi, la quantificazione della superficie di suolo che subirà impermeabilizzazione e la classe di appartenenza dei suoli occupati ai fini dell'utilizzo agricolo, così come individuati nella Carta di capacità d'uso dei suoli del Piemonte. 1:50.000 – oppure 1:250.000 - Regione Piemonte-IPLA, 2010.

In linea generale tutti i suoli liberi devono essere preservati a meno che non venga dimostrata l'effettiva necessità di utilizzo da tali aree.

Inoltre si sottolinea che l'occupazione di suolo produce effetti ambientali negativi non solo per quanto riguarda la perdita di produttività agricola e biodiversità. Infatti, l'impermeabilizzazione del suolo ne compromette le funzioni biologiche, può causare l'estremizzazione degli scambi termici e l'annullamento dell'effetto filtro e tampone nei

confronti degli inquinanti il suolo, e la conseguente mancanza di evaporazione può ostacolare il deflusso delle acque aumentando il rischio idrogeologico.

Il suolo agricolo, anche se non coltivato e se intercluso nel centro abitato, può ricoprire un ruolo molto importante a favore della tutela e della promozione della biodiversità, che invece rischia di essere compromessa dall'espansione urbanistica e infrastrutturale.

Si ricorda che, per garantire la continuità ecologica anche in ambito urbano, i piani devono promuovere il mantenimento delle aree verdi e puntare alla riqualificazione del sistema delle aree naturali che connettono più ambiti di habitat per consentire un continuum ambientale al cui interno è possibile lo spostamento di specie viventi.

Tali indicazioni sono tanto più valide quando il territorio è caratterizzato da un fitto intreccio di strade, che rappresenta un'importante causa della frammentazione del territorio stesso e quindi di ulteriore perdita di biodiversità.

### **5.2 Siti contaminati**

Sul territorio oggetto di Piano è necessario individuare eventuali siti contaminati ed eventuali operazioni di bonifica / risanamento, dopodiché approfondire le possibili interferenze con le previsioni di Piano ai fini della valutazione degli effetti sull'ambiente e la salute umana.

L'art. 6 della L.R. 42/2000 prevede la necessità di verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse. Il riutilizzo a fini residenziali o la rioccupazione di tali aree risulta quindi vincolato all'eventuale bonifica. In fase di dismissione di attività produttive preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

## **6. Salute Umana**

Il Rapporto Ambientale non può trascurare di studiare le correlazioni fra stato dell'ambiente e impatto sulla popolazione in termini di esposizione e di effetti.

Il rischio per la salute umana è determinato sia da agenti fisici (rumore, elettromagnetismo) sia dal rilascio di sostanze chimiche, cancerogene e tossiche, nei diversi media ambientali: aria, acqua, suolo e catena alimentare.

L'analisi del rischio per la salute umana deve dunque essere sviluppato almeno per le seguenti categorie di sorgenti potenziali di contaminazione:

- acque, terreni e siti contaminati
- emissioni in atmosfera (inceneritori, raffinerie, impianti chimici, centrali energetiche,...)
- fonti di rumore e di campi elettromagnetici
- discariche di rifiuti

Per la valutazione quantitativa del rischio per la salute umana e per l'ambiente possono essere applicate procedure e metodologie sviluppate da diversi enti scientifici e governativi nazionali ed internazionali. Essa, comunque, deve innanzitutto identificare le potenziali sorgenti di contaminazione e valutare le proprietà tossiche e cancerogene delle sostanze chimiche alle quali si è esposti, poi quantificare il rischio ed individuare i soggetti potenzialmente esposti.

### **6.1 Rumore**

L'approvazione di una proposta urbanistica che prevede aree di nuovo insediamento comporta la revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica (D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802) successivamente all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica. La formazione ed approvazione di tale adeguamento avviene secondo le procedure previste all'art. 7 della l.r. 52/2000. Pertanto deve essere verificata la compatibilità con la zonizzazione acustica vigente e valutata la congruità delle scelte urbanistiche proposte rispetto ai criteri di classificazione acustica del territorio, individuando gli accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, si ricorda che i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, in fase di redazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, a norma delle condizioni dettate dal medesimo articolo.

Per quanto detto all'interno del Rapporto ambientale deve essere contenuta una verifica di compatibilità acustica degli interventi in previsione, da effettuarsi ai sensi della l.r. 52/2000. A tal proposito si ricorda che detta verifica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (di cui all'art. 16 l.r. 52/2000 e D.G.R. 7 aprile 2010, n. 7-13771) e contenere adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità dell'intervento rispetto alla zonizzazione acustica, anche mediante l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici.

### **6.2 Elettromagnetismo**

La materia si suddivide in due tematiche principali:



- impianti a bassa frequenza (50 Hz): elettrodotti;
- impianti ad alta frequenza (da 100 KHz a 300 GHz): tutto ciò che elettrodotta non è (impianti RTV, SRB - stazioni radio base-, telefonia, ...).

#### 6.2.1 Impianti a bassa frequenza

La normativa da tenere in considerazione è la seguente:

- Legge 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Legge regionale 19/2004 - Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- DPCM 8/7/2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- Decreto 29 maggio 2008 - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
- D.G.R. 19 marzo 2007 n.19-5515 – Espressione del Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2006 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A.

La L.R. 19/2004, art. 7 c. 1 lett. a), stabilisce che i Comuni provvedono a definire, sulla base dei programmi di sviluppo della rete presentati annualmente dai gestori degli elettrodotti alla Regione (come previsto dall'art. 9 c. 1 della medesima legge), specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, rispettando la coerenza con altri piani con cui essi potrebbero interagire.

Il DPCM 8/7/2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in microtesla [ $\mu\text{T}$ ] e, per i limiti di esposizione, anche in [ $\text{kV/m}$ ]. L'art. 4 - *Obiettivi di qualità* -, stabilisce che, per la progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, nonché per la progettazione di nuovi elettrodotti/cabine/impianti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, si deve far riferimento al limite di  $3 \mu\text{T}$ .

Per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, l'art. 6 c.2 del DPCM, rimanda alla metodologia di calcolo definita con Decreto 29 maggio 2008, principalmente indirizzata ai gestori e agli Organismi competenti ad effettuare i controlli (ARPA), per determinare/verificare le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) e/o le Fasce di Rispetto nella progettazione di un elettrodotta o impianto. Nel procedimento di pianificazione territoriale i Comuni, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere ai proprietari/gestori delle linee/impianti, secondo gli Allegati predisposti all'interno del Decreto stesso, le DPA o, qualora non fossero sufficienti e per situazioni complesse, le Aree di Prima Approssimazione e le Fasce di Rispetto.

In Allegato 1 del Decreto si forniscono ai Comuni le Linee per la pianificazione urbanistica e le autorizzazioni edilizie.

In ogni caso i limiti da rispettare in questo calcolo, sono quelli riportati dal DPCM 8/7/2003 sopra citato.

Oltre al rispetto dei limiti fissati dalla normativa (DPCM 8/7/2003), con l'Allegato alla D.G.R. 19 marzo 2007 n.19-5515, la Regione Piemonte richiede di applicare alla pianificazione urbanistica tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che siano compatibili con il principio della *prudent avoidance*, come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al fine di ridurre ad un valore di campo magnetico ricompresso tra 3 e  $0,5 \mu\text{T}$  l'esposizione dei ricettori.

Le amministrazioni comunali devono raccomandare l'applicazione di tale principio riportando nella cartografia di Piano una "Fascia di Attenzione" ai lati dell'elettrodotta, che deve essere indicata da TERNA, per la realizzazione di edifici che potrebbero sorgere al suo interno.

#### 6.2.2 Impianti ad alta frequenza

La normativa da tenere in considerazione è la seguente:

- L 36/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- LR 19/04 - Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- DPCM 8/7/2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
- DGR 16/757 del 5/9/2005 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico".

La legge regionale 19/2004, art. 3, c.1, lett. j; art. 7, c.1 lett. b) c); art. 7c.2; art. 8, c.1; art. 15 c.1, stabilisce che i Comuni provvedono a disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici nel Regolamento Comunale, secondo quanto disposto nell'Allegato della DGR 16/757 del 5/9/2005, rispettando, tra l'altro, la coerenza con altri piani con cui detti impianti potrebbero interagire.

Le varianti strutturali, parziali e le modifiche di PRG devono essere coerenti con il Regolamento Comunale e i Piani di localizzazione dei gestori eventualmente preesistenti, nonché tener conto delle autorizzazioni già rilasciate o in *iter* di approvazione.

I nuovi PRG e le varianti generali di PRG, invece, devono contenere, all'interno delle NTA, un rimando al futuro Regolamento Comunale per le direttive tecniche in materia di localizzazione di impianti radioelettrici.

Ogni decisione dovrà comunque rispettare il succitato DPCM 8/7/2003 che definisce, nelle Tabelle 1-2-3 dell'Allegato B, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in [V/m], [A/m] e [W/m].

### **6.3 Attività produttive e rischio industriale**

La conoscenza delle attività produttive che possono generare pericolo per le persone e per l'ambiente è condizione necessaria per attuare una pianificazione del territorio capace di prevenire gli effetti dannosi connessi al rischio industriale.

Con D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010, sono state approvate le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001)", al fine di fornire indirizzi per redigere l'Elaborato tecnico RIR, nonché per integrare i documenti da predisporre nell'ambito dei procedimenti di Valutazione ambientale strategica previsti per gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, ai fini della verifica della sussistenza ovvero della valutazione della portata degli effetti ambientali significativi potenzialmente indotti da attività produttive interessate dalla presenza di sostanze pericolose.

La valutazione del rischio industriale, e in particolare l'Elaborato Tecnico RIR, deve infatti far parte integrante dello strumento urbanistico e deve essere costituita da documentazione tecnica, cartografie di conoscenza e di vincolo, nonché dalle norme di pianificazione urbanistica.

Le suddette Linee Guida individuano a tal scopo due percorsi diversi in presenza di Attività Seveso o di Attività produttive generiche:

a) in presenza di Attività Seveso, la valutazione del rischio industriale deve essere effettuata attraverso la stesura o revisione dell'Elaborato Tecnico RIR in coordinamento con la procedura di VAS. A tal proposito, si ricorda che il Comune è obbligato a redigere o aggiornare l'Elaborato Tecnico RIR nei seguenti casi:

- almeno un'Attività Seveso è sita sul territorio comunale;
- almeno un'Attività Seveso è sita in modo parziale sul territorio comunale;
- sul territorio comunale ricadono gli effetti diretti (aree di danno) di almeno un'Attività Seveso anche se localizzata su un comune confinante;
- è previsto da altri strumenti di pianificazione quale il PTCP;
- è richiesto l'insediamento di nuove Attività Seveso;
- sono proposte modifiche delle attività produttive, di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.;
- previsione di nuovi elementi vulnerabili o infrastrutture attorno alle Attività Seveso esistenti, quali, ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

b) in assenza di Attività Seveso sia sul territorio del Comune che su quello del/i Comune/i limitrofo/i, se sono previste Aree a destinazione produttiva, le citate Linee Guida prevedono che sia svolta una verifica della sussistenza ovvero della valutazione della portata degli effetti ambientali significativi potenzialmente indotti da attività produttive interessate dalla presenza di sostanze pericolose.

### **6.4 Impianti di trattamento rifiuti**

La combustione della biomassa e dei rifiuti comporta l'emissione di inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo.

Nel caso di vicinanza ad impianti di combustione di biomasse e rifiuti, anche per la produzione di energia, devono essere illustrati nel Rapporto ambientale i sistemi di trattamento, recupero, utilizzo e smaltimento delle ceneri che l'impianto produce ed il trattamento delle eventuali acque reflue secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda gli inquinanti emessi in atmosfera è necessario indicare i risultati delle analisi derivanti dai controlli periodici effettuati dagli enti preposti al fine di valutare l'effettivo rischio per la salute umana nelle aree interessate dall'impianto.

## **7. Rifiuti**

### **7.1 Rifiuti urbani**

Si fa presente, innanzitutto, che la Regione ogni anno con apposita delibera approva i dati di produzione di rifiuti urbani e di raccolta differenziata forniti dai Consorzi di bacino, tramite un applicativo in RUPAR. Pertanto per ciascun comune è possibile avere i dati circa la produzione totale di rifiuti, quella pro-capite e la percentuale raggiunta di raccolta differenziata. Ciò consente di valutare, mediante l'andamento negli anni della raccolta differenziata, se c'è stato un peggioramento o un miglioramento.

E' necessario conformare il Piano con le indicazioni e previsioni contenute nei documenti programmatori regionali e provinciali (es. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, Programmi Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani) e di prevedere le misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda a tal proposito, che l'art. 205, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. stabilisce che, al 31 dicembre 2012, sia assicurata una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65% e che per favorire i servizi domiciliari di raccolta differenziata (internalizzati e/o esternalizzati) l'art. 4, della Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 ed i Criteri Tecnici Regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, adottati con Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010 n. 32-13426, prescrivono che le Amministrazioni comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano, tra l'altro, la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani (es. isole interrato, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc.).

Sarebbe inoltre opportuno prevedere delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati).

### **7.2 Rifiuti speciali**

Qualora il Piano preveda nuove aree di espansione di tipo produttivo si sottolinea l'importanza di valutare gli effetti conseguenti all'incremento della produzione di rifiuti. L'espansione delle aree produttive determinerà, infatti, un incremento di produzione di rifiuti speciali (così come definiti dal c. 3, art. 184 del D.Lgs 152/2006). Si sottolinea, pertanto, che la gestione di questa tipologia di rifiuti deve fare riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti, in particolare ai documenti programmatici regionali e provinciali (es. il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi).

## **8. Energia**

### **8.1 Requisiti energetici dei fabbricati e risparmio energetico**

Si richiede che gli obiettivi del Piano siano coerenti con quanto previsto dal Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004) e con la Relazione Programmatica sull'Energia (approvata con la D.G.R. n. 30-12221 del 28 settembre 2009), che prevedono la diversificazione delle risorse energetiche e l'incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili quali impianti a biomassa, solari termici, fotovoltaici, idroelettrici, eolici e geotermici a bassa entalpia; lo sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento, nonché di altre tecnologie per l'ottimizzazione energetica; la gestione della domanda di energia attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, con particolare attenzione al settore civile.

In particolare, per gli edifici di nuova costruzione (residenziale, commerciale, produttiva) nelle NTA del Piano devono essere previsti alcuni requisiti di risparmio energetico. Tali requisiti devono rispettare quanto disciplinato dalla L.R. n. 13 del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e le disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 45-11967 del 4 Agosto 2009, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere g) e p) della suddetta LR 13/2007 ed in materia di rendimento energetico nell'edilizia, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e q) della LR medesima, adottate con deliberazione n.45-11968 del 4 Agosto 2009, così come modificata con deliberazione n. 18-2509 del 3 Agosto 2011.

Tali atti deliberativi prevedono:

- l'installazione di impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione sia in edifici esistenti, in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico;
- i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione;
- i requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o esistenti.

Pertanto dovranno essere previste norme che assicurino il rispetto di tali requisiti.

### **8.2 Impianti fotovoltaici a terra**

Nella scelta di aree o siti per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra si deve far riferimento alla D.G.R. n. 3-1183 del 14-12-2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.P. n. 50 del 16-12-2010, dove sono

state individuate le aree e i siti non idonei ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10-9-2010.

## PARTE III – TEMATICHE TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE

### 1. Pianificazione sovraordinata e manuali di riferimento

In merito agli aspetti paesaggistici costituiscono riferimento le indicazioni del **Piano Paesaggistico Regionale**, ancorché non approvato, adottato con DGR n. 53-11975 del 04 agosto 2009.

Il PPR ripartisce l'intero territorio regionale in Ambiti di paesaggio (AdP), brani territoriali dotati di un'identità caratterizzante, unitaria e chiaramente riconoscibile. Ogni ambito è poi stato suddiviso in Unità di paesaggio, per cogliere più a fondo le differenze dei singoli paesaggi regionali.

In particolare si richiamano le previsioni relative agli aspetti naturalistico-ambientali, quali quelle della rete ecologica e le prescrizioni in salvaguardia inerenti i beni paesaggistici.

Attualmente sono in salvaguardia solo le prescrizioni del PPR relative ai Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) sui quali, a far data dall'adozione del piano, non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13 (*Aree di montagna*), 14 (*Sistema idrografico*), 16 (*Territori coperti da boschi*), 18 (*Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità*), 26 (*Ville, parchi e giardini, aree ed impianti per il loisir e il turismo*), 33 (*Luoghi ed elementi identitari*) delle Norme di Attuazione, come previsto dall'articolo 143, comma 9, del Codice.

Si suggerisce di verificare che le previsioni del piano non siano in contrasto con tali norme in salvaguardia.

Al fine di approfondire i temi della progettazione di qualità e dell'inserimento paesaggistico delle nuove previsioni, possono costituire utile riferimento le guide e i manuali consultabili sul sito della Direzione Programmazione Strategica; in particolare si segnalano le seguenti pubblicazioni:

- *Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio*, approvato con D.G.R. n. 21-9251 del 05 maggio 2003 e pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 05 giugno 2003;
- *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia e Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale*, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010.

Le pubblicazioni sono scaricabili all'indirizzo web di seguito riportato:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/public/guide.htm>.

Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Per quanto concerne le **aree produttive** (ampliamento e nuovo impianto) si sottolinea l'importanza di includere nella componente normativa criteri di sostenibilità ambientale, che garantiscano un'elevata qualità in rapporto alla salvaguardia dell'ambiente e all'inserimento nei contesti interessati, mediante la previsione di misure di tipo mitigativo e compensativo (disegno e distribuzione delle alberature, tipologie edilizie di qualità architettonica, organizzazione spaziale che garantisca il ricorso a soluzioni non standardizzate).

In quest'ottica possono costituire un utile riferimento le **Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate** adottate con D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009.

In merito al **territorio agricolo** dovrà essere misurato e valutato l'impatto del piano sulla perdita irreversibile di suolo non ancora intaccato da fenomeni di dispersione urbana.

Tale valutazione dovrà tenere in debita considerazione la classe di Capacità d'Uso cui appartengono i suoli considerati.

Si segnala, a tal proposito, che si può fare riferimento alla carta della Capacità d'Uso del Suolo in scala 1:50.000.

Il **Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso a scala aziendale**, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 88-13271 in data 8 febbraio 2010, illustra la metodologia e gli strumenti, ufficialmente riconosciuti dalla Regione, per la valutazione di tale qualità del suolo a scala di dettaglio, integrando le informazioni desumibili dalla cartografia pedologica regionale con quelle da rilevare direttamente sull'area di interesse.

### 2. Misure di mitigazione e compensazione

Si segnala la necessità di individuare specifiche misure di mitigazione e compensazione paesaggistica (ad esempio a carico delle superfici boscate e a carico delle aree a servizi pubblici), che dovranno essere corredate da una stima documentata della loro reale efficacia.

Per quanto attiene alle misure di compensazione degli interventi che potrebbero interferire con aree a bosco si ricorda che:

- l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs. 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i, artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
- le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
- le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

Sempre nell'ottica di garantire una effettiva e diffusa mitigazione degli interventi di utilizzo del suolo, si evidenzia l'importanza di prevedere e indicare nella normativa di piano relativa alle aree proposte per l'edificazione, una percentuale di superficie da mantenere permeabile che si potrebbe riferire a circa il 30% della superficie totale di ciascuna area; dovranno altresì essere previste specifiche norme per lo studio e la progettazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi e delle relative opere di arredo a verde.

### 3. Monitoraggio

Per quanto riguarda il tema della **percezione del paesaggio** può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Se nella fase di formazione dello strumento urbanistico l'individuazione di tali punti dovrà contribuire a guidare l'inserimento nel contesto degli interventi proposti, nella fase di monitoraggio dovrà consentire di verificare, in termini oggettivi, le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla qualità scenica del paesaggio e sul suo livello di organizzazione.

In quest'ottica il monitoraggio potrebbe avvalersi di **rilievi fotografici** realizzati da tali punti di osservazione e ripetuti su soglie temporali successive, finalizzati a controllare, attraverso un semplice confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Seguono alcuni indicatori per il monitoraggio del **consumo di suolo**, della **dispersione dell'urbanizzato** e della **frammentazione ambientale del territorio comunale**, il cui utilizzo va relazionato alla realtà territoriale del Comune e alle previsioni urbanistiche proposte nel piano.

Tali indici fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che dovrà garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Gli indicatori suggeriti possono costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito ai territori comunali dei sei Comuni dell'Unione, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di diversi strumenti urbanistici.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata <sup>1</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>2</sup> (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento,

<sup>1</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>2</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

	moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA</b>	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata <sup>3</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

<b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)<sup>4</sup></b>	
$CSP = (Sp/Str) \times 100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

<b>INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO</b>	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua <sup>5</sup> (m <sup>2</sup> )

<sup>3</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. È misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>4</sup> Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

<sup>5</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

	Sur = Superficie urbanizzata rada <sup>6</sup> (m <sup>2</sup> ) Su = superficie urbanizzata totale (m <sup>2</sup> )
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

<b>INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)</b>	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m <sup>2</sup> )
Descrizione	-
Unità di misura	m/m <sup>2</sup>
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

<sup>6</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

## PARTE IV - BANCHE DATI

### 1. Cartografia di Base

- Servizi di visualizzazione su portale Geovagando: [www.regione.piemonte.it/geopiemonte](http://www.regione.piemonte.it/geopiemonte)
- Servizi wms: [www.regione.piemonte.it/geopiemonte/interoperabilita.htm](http://www.regione.piemonte.it/geopiemonte/interoperabilita.htm)
- Servizi di download tramite SITAD:  
[http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/cartografia\\_sit/sitad.htm](http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/cartografia_sit/sitad.htm)

### 2. Portale Ambiente

Sul portale ambiente i Comuni possono reperire le informazioni di base utili per l'inquadramento territoriale delle aree interessate dai processi di Valutazione Ambientale Strategica. I Comuni sono invitati a richiedere le informazioni ambientali di interesse compilando il modulo all'indirizzo <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/vas.shtml>

Si riportano qui di seguito alcune banche dati per tematismi specifici.

### 3. Popolazione

- alla pagina: <http://demo.istat.it/uniprev/index.html?lingua=ita> sono presenti i risultati delle previsioni per l'intera regione, per le 8 province regionali.  
(considerare SCENARIO CENTRALE)
- alla pagina: [http://www.regione.piemonte.it/stat/bil\\_dem\\_08/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/stat/bil_dem_08/index.htm) sono presentati i risultati delle previsioni per le 19 ASL, nonché per l'area metropolitana torinese e per specifiche aggregazioni di comuni (comunità montane, zone altimetriche ecc).

N.B. I risultati per altre aggregazioni sono disponibili su richiesta.

### 4. Aria

- Stime quotidiane di qualità dell'aria (PM Cittadini Libero 10, NO2, O3)  
<http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml>
- Ariaweb  
<https://secure.regione.piemonte.it/ambiente/aria/rilev/ariaweb/>
- Bollettini (Stime settimanali di PM 10, stime previsionali di PM10, bollettino O3)  
[www.arpa.piemonte.it/bollettini](http://www.arpa.piemonte.it/bollettini)
- IPQA (Indice Qualità dell'Aria in Piemonte)  
[www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/conoscidati.shtml](http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/conoscidati.shtml)
- Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria  
<http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/index.htm>
- SRRQA (stazioni di monitoraggio)  
<http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/index.htm>
- Inventario Regionale delle Emissioni in atmosfera (IREAWEB)  
<http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/irea/>

### 5. Acque

- alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/acqua/download/index> nella sezione "Download", sono disponibili i dati idrometrici e idrologici rilevati dalla rete di monitoraggio regionale.

### 6. Natura e Biodiversità

- S.I.T. aree protette e Rete Natura2000  
<http://gis.csi.it/parchi/dati.htm>
- AVES Piemonte  
<http://www.regione.piemonte.it/aves/>
- Banche Dati Naturalistiche  
<http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/bdn/>
- Visualizzatori Geografici  
<http://gis.csi.it/parchi/datigeo.htm>
- Manuali Rete Natura 2000  
<http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/>
- Aggiornamenti bibliografici a supporto della VIA  
<http://gis.csi.it/parchi/biblio.html>



## 7. Rifiuti

- alla pagina: <http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiAction.do> è disponibile un servizio informativo rivolto a tutti i cittadini attraverso il quale è possibile seguire l'evoluzione della produzione rifiuti e della raccolta differenziata a vari livelli, dal singolo comune all'intero territorio regionale. L'elaborazione è effettuata sulla base dei dati presenti nel database regionale, comunicati annualmente dai Consorzi rifiuti di Bacino e validati da Province e Regione.

## 8. Elettromagnetismo

- pagina <http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/elettromagne/index.htm>

## 9. Zone Umide

- pagina [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/zu.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm)

## 10. Consumo e Capacità d'Uso del Suolo

- alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli\\_terreni/suoli1\\_50/carta\\_suoli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm) è disponibile la versione in scala 1:50.000 della carta della Capacità d'Uso del Suolo.
- alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli\\_terreni/documentazione/capacita.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/documentazione/capacita.htm) è disponibile il *Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso a scala aziendale*.
- Rete GPS Arpa Piemonte.  
<http://webgis.arpa.piemonte.it/gpsquakenet/GPSQuakeNET.php>
- Consultazione Anagrafe Regionale Siti contaminati  
<http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/servizi/consultazione.htm>

In merito agli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo è possibile fare riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento *Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte* di prossima pubblicazione sul sito <http://www.regione.piemonte.it/geopiemonte/dati/cartografia.htm>.

## 11. Inserimento paesaggistico delle nuove previsioni

- alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/public/guide.htm> sono disponibili i manuali *"Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio"*, *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"* finalizzati a promuovere la qualità paesaggistica delle nuove previsioni.

## 12. Convenzione delle Alpi

- alla pagina [http://www.alpconv.org/documents/Permanent\\_Secretariat/web/library/Comuni\\_2010\\_IT.pdf](http://www.alpconv.org/documents/Permanent_Secretariat/web/library/Comuni_2010_IT.pdf) è presente il Vademecum *"Convenzione delle Alpi e buone pratiche nei Comuni italiani"*.

## 13. Candidatura Unesco Paesaggi vitivinicoli

- <http://www.paesaggivitivinicoli.it/>
- [piemonteagriqualita@regione.piemonte.it](mailto:piemonteagriqualita@regione.piemonte.it)
- <http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5001/>